

Raccomandata A/R

Abbiategrosso, 8 settembre 2008

Al Commissario di governo per la provincia di Trento
Corso 3 Novembre, 11
38100 Trento (TN)

E per conoscenza:

All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
21, via San Niccolò
50125 Firenze

Oggetto: Ricorso ex art. 203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La sottoscritta (*omissis*), residente in (*omissis*), presunto trasgressore in sosta con la propria autocaravan targata (*omissis*)

PREMESSO CHE:

- in data 13.07.2008 parcheggiava la propria autocaravan nel parcheggio Alberon in Viale della Serraia in viale Amerigo Vespucci, convinta della liceità del proprio comportamento;
- alle ore 18.20 circa è sopraggiunta una volante del Corpo di Polizia Municipale "Alta Valsugana" che ha redatto verbale di accertamento n. (*omissis*) col quale si contesta che la sottoscritta "Effettuava la sosta all'uopo predisposta in modo difforme da quanto previsto dalla segnaletica" indicando quale norma violata, l'articolo 157 comma 5 e 8 (*originale in allegato*);
- la sottoscritta dichiarava nell'occasione che "il mezzo è parcheggiato all'interno degli spazi identificati per il parcheggio".

CONSIDERATO CHE:

- L'articolo 157, comma 5 dispone "Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo **prescritto dalla segnaletica**".
- Come risulta dalla rappresentazione fotografica allegata, nel luogo oggetto del presunto accertamento **non sussiste segnaletica verticale** che prescriva le modalità di collocamento del veicolo. Quanto alla segnaletica orizzontale, **non esistono strisce di delimitazione degli stalli di sosta di cui all'articolo 40, comma 2, lett. h)** del Codice della Strada né altro tipo di segnaletica orizzontale previsto dall'art. 40.
- L'articolo 351, comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, dispone che "Nelle zone di sosta nelle quale siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a

sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, **senza invadere gli spazi contigui**". Nel caso de quo, come dimostrano le fotografie l'autocaravan della sottoscritta **non ha in nessun modo invaso lo spazio contiguo** pertanto non ha arrecato alcun pregiudizio ad altri veicoli ed alla circolazione.

- L'articolo 149, comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada dispone che *"La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (...) ed a pettine (...)"*. Nella fattispecie in esame invece, i potenziali stalli di sosta non sono delimitati da strisce.
- Dalle fotografie dello stato dei luoghi, nonostante la illegittima mancanza di segnaletica, emerge la logica del parcheggio a spina. La diversa conformazione del manto stradale rappresenta una indicazione di massima per quanto concerne il parcheggio dei veicoli che comunque nel caso di specie viene rispettata. Infatti il posizionamento del mio veicolo non reca alcun pregiudizio alla circolazione e sosta degli altri veicoli in quanto è collocato al margine dell'area adibita a parcheggio senza alcuna invasione degli "spazi" contigui.
- Emerge a carico del gestore della strada la **violazione dell'articolo 38**, comma 5 del Codice della Strada che così sancisce *"Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali (...) i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà (...)"* nonché la **violazione dell'articolo 45, comma 1** per il quale *"Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto"*. Nel caso di specie non vi è la segnaletica conforme a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, pertanto il verbale opposto si fonda su una segnaletica mancante o comunque illegittima.

CHIEDE

respinta ogni contraria istanza, di accogliere il presente ricorso **annullando il verbale di accertamento opposto**.

Il sottoscritto chiede che la S.V. Ecc.ma sospenda l'esecutività del verbale impugnato, attesa la fondatezza dei motivi addotti.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

- verbale di accertamento verbale di accertamento n. 10370/V redatto dal Corpo di Polizia Municipale "Alta Valsugana"
- n. 3 (tre) fotografie dello stato dei luoghi

In fede

(omissis) 8 settembre 2008

(omissis)